

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/02651

Del: 05/04/2023

Esecutivo Da: 05/04/2023

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

### OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA: NIDO D'INFANZIA MERLO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA " - Codice Opera 220318 - C.U.P. H13C22000330006 - CUI L01307110484202300086 - CPV 45454000-4 Progetto n. AQ0800/2023. Approvazione determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata dell'appalto, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016. CIG 9749177B5C.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati." la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/G/00209, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione;
- con Decreto del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 il sottoscritto è incaricato nel ruolo di Dirigente de Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;
- con Deliberazione n. DG/2023/00101 è stato approvato il progetto definitivo n. AQ0800/2023 denominato PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA: NIDO D'INFANZIA MERLO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA " - Codice Opera 220318 – C.U.P. H13C22000330006 – CUI L01307110484202300086 - CPV 45454000-4 per un importo totale pari a € 768.064,00;

Preso atto che il quadro economico di progetto, come risultante dalla Deliberazione sopra citata, è il seguente:

| DESCRIZIONE                                | TOTALE              |
|--|---------------------|
| Importo lavori                             | € 569.511,98        |
| Oneri per la sicurezza                     | € 23.729,67         |
| <b>Totale lavori</b>                       | <b>€ 593.241,65</b> |
| I.V.A. su lavori 10%                       | € 59.324,17         |
| <b>Totale lavori con IVA</b>               | <b>€ 652.565,82</b> |
| Incentivo progettazione (80% dell'1,90%)   | € 9.017,27          |
| Spese tecniche                             | € 78.307,90         |
| Assicurazione progettisti                  | € 385,61            |
| Imprevisti                                 | € 7.210,43          |
| Pubblicità                                 | € 1.000,00          |
| Somme per accordo bonario                  | € 19.576,97         |
| <b>Importo Totale del Quadro Economico</b> | <b>€ 768.064,00</b> |

Dato atto che:

- l'intervento è finanziato con Fondi PNRR a valere sulla linea M4C1I1.1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'intervento è inserito nel PTI 2023/2025. La previsione di spesa, di complessivi € 768.064,00, è iscritta a bilancio nell'annualità 2023 al codice opera 220318 sui CAP-E 46307 e CAP-U 57743 e che per detto importo è stato assunto accertamento n. 2023/968;
- che con decreto n. 124/2023 del 13 marzo 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che approva gli allegati 1 e 2 contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per il CUP H13C22000330006 dell'intervento in oggetto è stata confermata l'accettazione della preassegnazione FOI 2023
- il CUI L01307110484202300086;
- il relativo CIG è 9749177B5C;
- il CPV 45454000-4;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. e) e 59, c. 5 bis, d.lgs. 50/2016;
- il CSA relativo al presente intervento all'art. 11 bis comma 4 riporta, per mero errore, che la quota relativa all'occupazione giovanile deve essere pari almeno al 15%, anziché al 30%;
- i lavori ricadono nella categoria, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, OG01 per € 593.241,65 per lavori, di cui € 23.729,67 per oneri della sicurezza;
- il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni;

Visti, altresì:

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:  
? milestone:
- entro il 31/05/2023 aggiudicazione dei lavori - entro il 31/12/2025 ultimazione lavori;  
? target:
- incrementare necessariamente il numero dei posti nella fascia 0-2 anni per asili nido in numero di 2, rispetto alla situazione attualmente esistente in ambito comunale, così come dichiarata in sede di candidatura, ai fini del puntuale raggiungimento dei target del PNRR associati all'investimento in questione, di cui fa parte il progetto autorizzato;
- mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

- il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

Richiamati:

- il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell’Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Rilevato che, per le ragioni anzidette, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48, c. 2, d.l. 77/2021, come convertito, con la proposta di Deliberazione n. DG/2023/00101 è già stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e stabilito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. 50/2016, che il progetto potrà quindi essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;

Rilevato che l’art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato, altresì, che:

- il comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, *l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile*;
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di*

*universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 d.l. 77/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell’art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto, altresì, il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- dichiarata, all’art. 11 bis comma 4, per mero errore, la percentuale almeno del 15%, anziché al 30% relativamente alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili;
- dal mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti deriva l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 11 bis, c. 5, del Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto che i contenuti delle relativi all’esecuzione lavori sono stati dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché in tutta la documentazione costituente il progetto definitivo approvato con proposta di Deliberazione n. DG/2023/00101;

Tenuto conto che l'art. 40 c. 2 d.lgs. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Visti:

- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 30, c. 8, d.lgs. 50/2016;
- l'art. 1, c. 2, d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto altresì di dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale contenente anche i risultati della procedura di affidamento, compresa l'indicazione dei soggetti invitati;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “ *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

Richiamate inoltre le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, in conformità alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze;

Dato atto che:

- l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016;
- la categoria di lavorazioni di importo più elevato, e quindi prevalente, è la categoria OG01;
- I concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
  - A) requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
  - B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del Codice;
  - C) requisiti speciali di cui all'art. 84 del Codice, costituiti dal possesso di attestazione SOA (comma 1) in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, dalla

certificazione del sistema di qualità aziendale (con esclusione delle classifiche I e II) e, trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ai venti milioni di euro (comma 7, lett. a), da una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzata nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ex art. 1, c. 3, d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020;;
- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 20 operatori economici individuati mediante selezione dal vigente elenco degli operatori di quest'Amministrazione;
- le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall'invito;
- la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.);
- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate;
- per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non sarà previsto a pena di esclusione il sopralluogo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020);
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c. 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 94, c. 2, d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 c. 3 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che:

- il subappalto è ammesso fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente e fino alla quota del 100 % dell'importo della categoria scorporabile, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- sarà possibile procedere alla revisione prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016, salva l'applicazione della disciplina dell'art. 29 commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, come convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale

- ai sensi dell'art. 150 D.lgs. 50/2016 è obbligatorio il collaudo in corso d'opera come disciplinato dall'art. 24 del D.M. 154/2017;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10.10.2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti d'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- l'art.107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento:

1. Di prendere atto che il Capitolato Speciale D'Appalto, approvato con deliberazione n. DG/2023/00101, riporta per mero errore, all'art. 11 bis comma 4, che la quota relativa all'occupazione giovanile deve essere pari almeno al 15%, anziché al 30%;
2. Di avviare la procedura di affidamento dell'intervento denominato PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) "COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE INFANZIA: NIDO D'INFANZIA MERLO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA " - Codice Opera 220318 - C.U.P.



H13C22000330006 – CUI L01307110484202300086 - CPV 45454000-4 Progetto n. AQ0800/2023;

3. Di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;
4. Di dare atto che per il presente appalto troveranno applicazione tutte le prescrizioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;
  5. Di dare altresì atto che:
    - la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.);
    - la spesa complessiva di € 768.064,00 è finanziata con fondi PNRR, come da codice opera 220318;
    - il CIG dell'intervento in questione è 9749177B5C;
    - gli atti della procedura di gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, che ne curerà anche l'espletamento e gli adempimenti connessi;
    - la successiva stipula del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa;
    - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Pietro Geroni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016.

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.